



# COMUNE DI MORRO REATINO

Provincia di RIETI

Tel. 0746/638031 Fax 0746/638089 E- mail: comunemorroreatino@libero.it

Prot. n. 1555 del 10/07/2017

## ORDINANZA N. 5 DEL 10.07.2017

### OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI 2017

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/ o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**VISTA** la nota dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile, prot. n. 0313719 del 20.06.2017, avente ad oggetto "Campagna antincendio Boschivo Anno 2017", con cui si sollecita l'attuazione di tutte le attività di prevenzione sul territorio con specifico riferimento al controllo e alla manutenzione dei fondi.

**CONSIDERATO** che, nella suddetta, si invitava questa Amministrazione a porre in essere ogni possibile azione preventiva mirata alla riduzione del rischio di innesco e sviluppo degli stessi.

**RITENUTA** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di evitare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi.

#### ORDINA E RENDE NOTO

Che dal **10 luglio 2017 al 30 settembre 2017** nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi è vietato compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone boscate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti

**In particolare è vietato:**

1. All'interno dei boschi e/o delle radure da essi intercluse accendere fuochi e svolgere qualsiasi attività che possa provocare incendi;
2. Accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: - nei boschi nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati; - nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi;
3. Far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio.
4. Depositare e accendere immondizie di qualsiasi natura, bruciare stoppie e altri residui di lavorazione;
5. Accendere senza preventiva autorizzazione fuochi per qualsiasi finalità (ripuliture di erbe ed arbusti, barbecue, fuochi di bivacco e di campeggi temporanei, ecc.)
6. Gettare dai finestrini degli autoveicoli mozziconi di sigarette ancora accesi;
7. Fumare nei boschi;
8. Lasciare nei boschi o nei loro pressi rifiuti al di fuori dei contenitori preposti.

**Inoltre:**

1. Tutti i soggetti titolari del diritto di proprietà di terreni confinanti con strade pubbliche e/o private debbono procedere alla rimozione ed al taglio delle siepi essiccate e che stanno per essicarsi, in modo da evitare che esse possano costituire facile elemento per la propagazione degli incendi;
2. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, qualora si debba eseguire l'abbruciamento delle stoppie, dei residui vegetali delle coltivazioni, dei residui vegetali derivanti dalle attività di ripulitura di argini, della potatura delle siepi ed altre piante, della gestione di impianti arborei.
3. Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l'area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata;
4. In tutti i casi il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato l'avvenuto spegnimento. Entro le settantadue ore precedenti all'avvio delle operazioni di abbruciamento, gli interessati devono far pervenire opportuna comunicazione al Comando Stazione dei Carabinieri Forestali competente per territorio, specificando se trattasi di un intervento singolo ed occasionale oppure di una operazione che

si protrarrà per un periodo equivalente alla durata della pulizia a scalare dell'area.

5. Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando le cautele opportune per evitare l'insorgere ed il propagarsi di esso. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato il suo avvenuto spegnimento.
6. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni incolti, agrari, boschi, prati e pascoli devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione incendi. Altresì devono adoperarsi per ripulire, dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) le aree boscate, pascolive, agrarie e/o incolte confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri dal confine delle strade medesime.
7. Gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza e/o per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353.
9. Si rammenta che l'incendio boschivo, sia esso doloso o colposo è, come tale, perseguito penalmente (art. 423 bis del C.P.).
10. Tutti i cittadini sono tenuti a segnalare alle Autorità competenti le situazioni di rischio e di illegalità.

### **Compagna Anti Incendi Boschivi 2017**

Numeri telefonici utili per eventuali segnalazioni  
(di incendi e/o situazioni potenzialmente a rischio incendio)

803.555	(- numero verde- Sala Operativa di Protezione Civile Regione Lazio)
115	(Vigili del Fuoco)
112	(Carabinieri)
113	(Polizia di Stato)

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando dei Carabinieri Forestali operanti sul territorio, e alle altre Forze dell'Ordine per conoscenza e competenza a far rispettare le disposizioni indicate nella presente.

**IL SINDACO**

F. To Dr. Gabriele Cintia Lattanzi

